

## TAR ABRUZZO

Tar Abruzzo L'Aquila sentenza 25 febbraio 2008, n. 83.

*Deve ritenersi nullo il voto di preferenza manifestato tramite l'indicazione del solo nome proprio del candidato alla carica di consigliere comunale, poiché la preferenza deve considerarsi legittimamente manifestata mediante l'indicazione del cognome del candidato (art. 57, comma 3, DPR 570/1960).*

*Omissis*

Deduce, dunque, che un elettore senza barrare il simbolo della lista ha dapprima iniziato a scrivere il cognome di un candidato alla carica di consigliere comunale nel riquadro corrispondente alla lista contrapposta a quella della ricorrente e, senza completare tale nominativo, ha proceduto a barrare quanto appena scritto, nonché ad indicare, quale candidato alla carica di consigliere comunale il cognome "C..." nell'apposito spazio sul riquadro n. 1, senza contrassegnare il simbolo di lista.

*Omissis*

6.1. Orbene, giova rilevare che la scheda elettorale, riguardo alla quale la ricorrente invoca l'attribuzione in suo favore della preferenza espressa dall'elettore, risulta indicare nel riquadro relativo alla lista elettorale "Nuove Identità Unite" la dicitura "L..." sulla quale è apposto un segno orizzontale di cancellazione, nonché nel riquadro relativo alla lista elettorale "F... Z...", e segnatamente nello spazio riservato per l'indicazione del voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale, la dicitura "R...", evidentemente corrispondente al nome di battesimo dell'odierna ricorrente.

6.2. A tale proposito, il Collegio non può che rinviare, ai fini del decidere, sia al dato normativo di cui all'art. 57, comma 3 del D.P.R. n. 570 del 1960, nonché ad un consolidato insegnamento giurisprudenziale secondo cui deve ritenersi nullo il voto di preferenza espresso tramite l'indicazione del solo nome del candidato prescelto, posto che la preferenza deve ritenersi legittimamente manifestata mediante l'indicazione del cognome del candidato, nel caso di specie, *ictu oculi*, non rinvenuta (T.A.R. Catania, sez. I, 8.4.2004, n. 942, T.A.R. Pescara 2.1.2007, n. 2).

*Omissis*